

REGISTRO RENTRI CARTACEO: CARICO SCARICO PRODUTTORE

Con Decreto Direttoriale 251-allegato 1, il Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha pubblicato le MODALITA' di compilazione del nuovo registro cronologico di carico scarico rifiuti, entrato in funzione il 13 febbraio 2025, **istruzioni che vi invitiamo a consultare sempre per una corretta compilazione dello stesso: MODALITA' E TEMPISTICHE DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CUI ALL'ART 4 DEL D.M 59/2023.**

PRODUTTORE: è il soggetto che produce rifiuti

CONSERVAZIONE: il registro, sia cartaceo, che digitale deve essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione secondo il Decreto 116/2020

CARICO: si intende la registrazione del rifiuto prodotto dalla struttura (quindi mai collegato al formulario che viene portato dall'autista al momento del ritiro); la registrazione va fatta entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto; ne consegue che il **produttore può registrare più movimenti di carico**

La data o le date delle registrazioni del carico devono sempre precedere la data della registrazione dello scarico (al limite, anche nella stessa giornata ma in orario ante cedente al trasporto)

SCARICO: è il momento in cui l'autista viene nella struttura per ritirare i rifiuti; vi sarà sempre una sola registrazione di scarico per singolo EER (CODICE RIFIUTO, a fronte di una o più registrazioni di carico) e vi dovranno essere inseriti i dati del formulario; la registrazione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dal momento dello scarico.

ESITO CONFERIMENTO: il completamento della registrazione di scarico avviene nel momento in cui il produttore, ha in mano il formulario con lo stesso numero di serie (riferito allo scarico) con timbro del centro accettazione e peso verificato a destino; la normativa prevede che il formulario debba essere restituito entro 90 giorni dal movimento di scarico.

Con l'iscrizione al RENTRI, il formulario potrà anche essere visibile entrando nella propria area di produttore.

NUOVO REGISTRO CARTACEO

A partire dal 13 febbraio 2025 per imprese ed Enti è obbligatorio adottare il nuovo modello cartaceo, da vidimare presso la Camera di Commercio e che resterà in vigore fino al momento dell'iscrizione al RENTRI, effettuata in rapporto al numero dei dipendenti, alla tipologia del rifiuto (pericoloso o speciale), all'attività

COMPILAZIONE REGISTRO CARTACEO: PRIMA PAGINA DEL REGISTRO:

Vi sono inseriti i dati del produttore

Al punto 2: "ATTIVITA' SVOLTA" apporre la X sul quadratino produzione

REGISTRAZIONE: inserire il numero della prima registrazione e la relativa data; quando il registro verrà completato, inserire il numero dell'ultima registrazione e relativa data

INIZIO DELLE REGISTRAZIONI: 13 febbraio 2025; non sono ammesse antecedenti registrazioni; chiaramente per iniziare la registrazione, fa fede la data della vidimazione della Camera di Commercio (non vanno fatte registrazioni antecedenti alla data di vidimazione), che quindi è sempre da controllare: la data è normalmente visibile nella prima o nell'ultima pagina del registro

PAGINE SUCCESSIVE: DUE REGISTRAZIONI PER PAGINA

REGISTRAZIONE DI UN MOVIMENTO DI CARICO: ISTRUZIONI

Tempistiche per la registrazione di un carico prodotto: **10 giorni dalla produzione, il produttore registra la propria produzione di rifiuti**

La registrazione del carico deve sempre precedere la registrazione di uno scarico

Vanno compilati solo i due primi quadrati in senso orizzontale

*****PRIMO QUADRATO: RIFERIMENTI OPERAZIONI *****

1)REGISTRAZIONE N.____: per il 2025 sequenziale all'ultimo numero di registrazione del precedente registro; ad esempio, se al 12 febbraio 2025 è stata eseguita, nel precedente registro, una operazione con il numero 3 (sia se si tratti di carico, sia se si tratti di scarico), nel nuovo registro RENTRI inizierete con la registrazione n. 4; per inserire correttamente il numero progressivo è necessario pertanto che il precedentemente registro sia stato completamente aggiornato.

Ogni anno, dal 2026, le registrazioni ricominciano dal numero 1; come precedentemente detto la prima data di registrazione non può essere antecedente alla data di vidimazione del registro (che è sempre da controllare)

2) DEL: data in cui avviene la registrazione (ricordate che la registrazione di un carico deve sempre precedere la registrazione di uno scarico)

3) CAUSALE CARICO: **DT (rifiuto prodotto o detenuto nell'unità locale);** nel caso di un carico non va compilato il punto 4 (scarico)

*****SECONDO RIQUADRO: IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO*****

8) CODICE EER_(dato non variato rispetto al precedente registro) è il codice CER di cui al contratto sottoscritto

9)PROVENIENZA: **S** speciale o **U** (urbano)

10) DESCRIZIONE RIFIUTO campo da lasciare in bianco

11) CLASSI DI PERICOLO_(dato non variato rispetto al precedente registro: potete aiutarvi leggendole da un formulario al punto 6)

12) STATO FISICO: **SP** (solido pulverulento) **S** (solido non pulverulento) **FP** (fangoso palabile)

L (liquido)

VS (vischioso sciropposo (nuovo))

(non vi sono più i numeri come precedentemente previsto, ma solo le lettere)

RIFIUTI ALLO STATO FISICO AERIFORME: deve essere utilizzata la voce "L LIQUIDO ", specificando aeriforme, nel campo annotazioni

13)QUANTITA': è **IL PESO PRESUNTO** (dato non variato rispetto al precedente registro) che scrive il produttore non disponendo di bilancia

14) UNITA' MISURA (dato non variato): **X su KG;** il centro accettazione usa come unità di misura i kg., anche se vengono conferiti rifiuti allo stato liquido, per cui consigliamo di indicare il peso in kg.

Nel carico, non vi sono altre voci da compilare

42) ANNOTAZIONI. può essere utilizzato per eventuali note a chiarimento e/o qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti (punto 3.3): ad esempio va annotato se trattasi di rifiuto allo stato aeriforme

N.B: nei movimenti di carico mai inserire i dati: trasportatore-destinatario-intermediario

REGISTRAZIONE DI UN MOVIMENTO SCARICO: ISTRUZIONI

IL PRODUTTORE AFFIDA I RIFIUTI AD UN TRASPORTATORE AUTORIZZATO: aT

*Per tale registrazione, procedere avendo in mano il formulario che vi ha lasciato il trasportatore

*Tempistiche per la registrazione: 10 giorni lavorativi dal movimento dal momento in cui il trasportatore viene nella struttura e lascia il formulario di presa in carico del rifiuto.

Campi da compilare: 1-2-4-5 8-9-11-12-13-14-15 22-23- 24-25 (quando vi ritorna il FIR timbrato)

****PRIMO RIQUADRO: RIFERIMENTO OPERAZIONI******

1)REGISTRAZIONE numero sequenziale su base annua sia che si tratti di un carico, sia che si tratti di uno scarico (ogni anno il registro ricomincia dal numero 1)

2) DEL: data della registrazione (tempistiche: 10 giorni lavorativi dal movimento dello scarico)

4) SCARICO: X su aT (scarico a terzi) (non va chiaramente barrata la voce 3 riferita al carico)

5) RIFERIMENTO OPERAZIONI; dato molto importante e non variato rispetto al precedente registro; vanno indicati il numero e/o i numeri delle operazioni di carico a cui si riferisce lo scarico

*****SECONDO RIQUADRO: IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO ******

8) CODICE EER (EER) 9) PROVENIENZA 11) CLASSI PERICOLO 12) STATO FISICO:

Tutti i dati vengono reperiti dal formulario in vostro possesso (**punto 6 del formulario** alla voce caratteristiche del rifiuto: codice EER –provenienza – caratteristiche pericolo – stato fisico)

RIFIUTI ALLO STATO FISICO AERIFORME: deve essere utilizzata la voce “L LIQUIDO “, specificando aeriforme, nel campo annotazioni (punto 42)

13)QUANTITA’ (PRESUNTA): kg presunti scritti nel formulario al momento del ritiro (**punto 6 del formulario alla voce quantità**), scritti sulla base del movimento/ movimenti di carico già registrati

14) UNITA’ DI MISURA: X su KG (sempre): punto 6 del formulario

15): DESTINATO (descritto nel formulario al punto 3 Destinatario alla voce Destinazione (R..... o D.....))

******TERZO RIQUADRO: INTEGRAZIONE FIR /REGISTRO C/S******

22) NUM FORMULARIO: da inserire (numero prestampato nel FIR: è in alto a destra, es KDLMB...)

23 DATA INIZIO TRAPORTO: data in cui viene il trasportatore e ritira il materiale lasciandovi il FIR con la data (punto 8 del formulario: data)

*****24- 25: ESITI CONFERIMENTO*** : i dati si completano quando il produttore ha in mano la copia di ritorno del formulario con timbro del destinatario (punto 1.5 delle modalità di compilazione) 24 DATA FINE TRASPORTO (punto 12 del formulario: data arrivo) – **25) PESO VERIFICATO A DESTINO (punto 12 del formulario:** quantità accettata) (i kg possono non coincidere con i kg inseriti nei vari carichi: non vanno fatte correzioni)**

***** RESPINGIMENTO: da compilare se il centro accettazione respinge il materiale per una qualche ragione:** i dati da riportare nel registro, sono evidenziati nel formulario al punto 12:” RISERVATO AL DESTINATARIO”: barrare nel registro la voce interessata scritta nel FIR dal centro accettazione:

26 barrare con la X la voce interessata: respingimento parzialmente respingimento totale

27 quantità respinta

28 unità di misura: X su kg

29 Causale: barrare con la X, sulla voce così come registrata dal centro di accettazione nel FIR

NC (non conformità) (esempio: non corrispondenza del rifiuto)

IR (irricevibile) (es: chiusura impianto)

ALTRO: il centro di accettazione

30) 31) 32) provenienza del rifiuto): non inserire; solo nel caso di rifiuto prodotto fuori l'unità locale, consigliamo di completare il dato al punto 32

33) -34) -35): TRASPORTATORE: /36) -37) -38) DESTINATARIO/ 39) -40) -41): INTERMEDIARIO: non inserire

RETTIFICHE E/O ANNULLAMENTI

È sempre possibile effettuarle, chiaramente non dopo la presentazione del MUD

Modalità: articolo 4 D.M n. 59 del 2023: P15

È necessario effettuare una nuova registrazione:

CAMPI DA COMPILARE:

1 numero progressivo su base annua

2: data in cui si effettua l'operazione di rettifica

6: numero e data della registrazione che si vuole rettificare

-procedere alla rettifica nei punti che si intendono variare

-può essere compilato il campo "annotazioni (punto 42) per meglio definire la modifica

*****Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione, anche se non modificati**

*****Le informazioni di rettifica sul registro, verranno riportate sul FIR**

RIFIUTI PRODOTTI FUORI L'UNITA' LOCALE

Vi invitiamo a consultare sempre l'ALLEGATO: MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.M. n. 59 del 2023 per modalità, tempistiche e corretta compilazione

Punto 1.1.2 e Punto 1.9

PUNTO 1.1.2 E PUNTO 1.9

Si applica ai seguenti casi specifici:

*rifiuti prodotti da attività di manutenzione e attività correlate

*rifiuti prodotti da assistenza sanitaria fuori unità locale

*rifiuti prodotti dall'attività manutentiva della rete fognaria

*rifiuti agricoli conferiti presso consorzi e cooperative agricole

Le registrazioni sono identiche a quelle descritte precedentemente; cambia soltanto il punto 3: CARICO: RE (PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE (PUNTO 1.1.2)

-nelle annotazioni (punto 42) consigliamo di scrivere l'attività tra le quattro sopra descritte

-nel punto 32 consigliamo di scrivere la sede di produzione dei rifiuti

FORMULARIO CARTACEO: DATI DA COMPLETARE DOPO LA REGISTRAZIONE SUL REGISTRO

Sul formulario In alto, troverete una casella **NR. REGISTRAZIONE** _____ ; quando si effettua la registrazione finale di scarico sul registro ,su tale formulario di ritorno ,timbrato dal centro accettazione, va apposto il numero di registrazione da voi annotato nel movimento di scarico (punto 1) ; il numero da riportare sul formulario (registrazione n....) è quello nel quale avete annotato il numero del formulario in questione ,di cui al punto 22 del registro

DEPOSITO TEMPORANEO

Alla luce del Rentri che comporterà il registro di carico-scarico in formato digitale per imprese ed enti (a scaglioni in rapporto al numero dei dipendenti) e la compilazione del formulario digitale, importante ricordare cosa si intende per Deposito Temporale: è il raggruppamento di rifiuti prima del loro conferimento a terzi.

*Per i rifiuti potenzialmente infetti, la normativa prevede il limite di 5 giorni dalla chiusura del contenitore; il termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiore a litri 200 (DPR 254 DEL 15 LUGLIO 2003 ART. 3): in pratica n. 3 contenitori

*Per le altre tipologie: ogni tre mesi a prescindere dal quantitativo raggiunto o comunque al raggruppamento di un quantitativo massimo di 30mc, di cui al massimo 10mc di rifiuti pericolosi; se si opta per quest'ultima opzione, basata sul criterio quantitativo e non temporale, occorre tenere presente che il deposito temporale non può, in nessun caso, avere una durata maggiore di un (1) anno